

**PROVINCIA DI PIACENZA
SERVIZIO VIABILITA'**

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER UN PERIODO DI 5 ANNI, RINNOVABILE PER ALTRI 5 ANNI

CIG: 8981117C32

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO	3
ART. 2 DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 3 CORRISPETTIVO.....	3
ART. 4 RISCOSSIONE E TERMINI DI RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE	5
ART. 5 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	5
ART. 6 LIQUIDAZIONI, RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO, CONTRASTO ALL'EVASIONE	7
ART. 7 RICORSI.....	7
ART. 8 ESENZIONI E RIDUZIONI.....	8
ART. 9 PENALITA'.....	8
ART. 10 VARIAZIONI	8
ART. 11 STAMPATI, BOLLETTINI E RENDICONTI CONTABILI	9
ART. 12 PERSONALE.....	9
ART. 13 DECADENZA DALLA GESTIONE	9
ART. 14 CAUSE DI RISOLUZIONE - RECESSO.....	10
ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO	11
ART. 16 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	11
ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA	12
ART. 18 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO VERSO TERZI - POLIZZA ASSICURATIVA	12
ART. 19 RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO	12
ART. 20 VIGILANZA E CONTROLLO.....	12
ART. 21 OBBLIGHI DELLA PROVINCIA.....	13
ART. 22 ESECUZIONE D'UFFICIO.....	13
ART. 23 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.....	13
ART. 24 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.....	13
ART. 25 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	13
ART. 26 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	14
ART. 27 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO	14
ART. 28 FORO COMPETENTE	14
ART. 29 NORME DI RINVIO	14
ART. 30. RINVIO AL DISCIPLINARE DI GARA.....	15
ART. 31. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	15
ART. 32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
ART. 33 – CLAUSULA ANTI PANTOUFLAGE.....	16

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato speciale regola i rapporti contrattuali per la concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ("Canone Unico" nel prosieguo), disciplinato dall'art. 1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019 nonché dal Regolamento della Provincia di Piacenza approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 22/12/2020.

La concessione di servizio in questione ha inoltre per oggetto:

- l'effettuazione delle verifiche e del monitoraggio delle installazioni pubblicitarie insistenti sulla rete viaria della Provincia di Piacenza o in vista della stessa, anche ai fini della individuazione, e, ove possibile, della regolarizzazione delle eventuali installazioni abusive;
- l'effettuazione delle verifiche e del monitoraggio delle occupazioni del suolo di proprietà della Provincia di Piacenza, al fine di riscontrare la regolarità delle procedure e degli incassi.

Si precisa che, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 285/92 e dal D.P.R. 495/92, il posizionamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari, oltre che l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come disciplinato dal Regolamento Provinciale, sono soggetti ad autorizzazione, rinnovo o nulla-osta da parte della Provincia, a cui competono l'istruttoria delle pratiche relative, nonché l'introito relativo al rimborso delle pertinenti spese di istruttoria, così come stabilite e aggiornate dalla Provincia di Piacenza.

L'affidatario del servizio subentra alla Provincia di Piacenza ovvero al concessionario affidatario del servizio in essere sino al 31 dicembre 2021, nei diritti e negli obblighi inerenti alla gestione delle suddette concessioni, ed è tenuto a provvedere a tutte le spese e alle incombenze occorrenti.

L'affidamento della concessione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i criteri e con le modalità definite nel Disciplinare di gara.

ART. 2 DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di **anni 5 (cinque)** a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di attivazione del servizio, previa sottoscrizione del relativo verbale di consegna.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il suddetto contratto, a discrezione della Provincia di Piacenza, è ulteriormente rinnovabile per un periodo massimo di 5 anni. La Provincia esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, qualora al termine del contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova concessione, il concessionario dovrà garantire il servizio alle stesse condizioni per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione, fino a un massimo di 6 (sei) mesi.

L'affidatario del servizio è tenuto a svolgere tutte le successive operazioni necessarie all'accertamento e alla riscossione del corrispettivo del Canone Unico, relativamente ad ogni annualità di riferimento (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Alla data di scadenza del periodo di cinque anni il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza alcun obbligo di preventiva disdetta da parte della Provincia di Piacenza, fatta salva la possibilità discrezionale della Provincia di applicare le opzioni di cui ai commi 2 e 3.

ART. 3 CORRISPETTIVO

La concessione del servizio in essere viene compensata **ad aggio sulla riscossione complessiva (al netto di IVA)** a qualsiasi titolo conseguita nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara, dietro presentazione di regolare fattura.

Il corrispettivo per l'intera attività svolta dal concessionario per il regolare funzionamento della

concessione di servizi in questione comprende la gestione nonché il carico, gli aggiornamenti degli archivi, le attività di formazione, stampa, spedizione dei bollettini, la trasmissione del carico e degli incassi su file, l'accertamento, nonché la riscossione ordinaria, volontaria e coattiva e successiva rendicontazione, ed è determinato dall'aggio offerto in sede di gara, con esclusione di ogni altro corrispettivo non previsto dal presente capitolato.

Detto aggio, nella misura % (percentuale) risultante dall'offerta presentata in sede di gara (alla percentuale prevista a base di gara – 20 % – verrà detratto il ribasso percentuale offerto in fase di gara. Ad es. con un ribasso percentuale offerto pari al 10%, la percentuale per determinare l'aggio dovuto al concessionario è pari a 18%), è rapportato in misura unica all'ammontare netto complessivamente riscosso dal canone unico del presente Capitolato, ad eccezione delle spese postali e di notifica per l'attività di riscossione coattiva che saranno interamente poste a carico del debitore e recuperate dal concessionario in quanto dallo stesso anticipate.

Si rinvia alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

Il costo di eventuali allegati agli avvisi di riscossione coattiva, esclusivamente nel caso in cui si configurino come materiale pubblicitario e/o informativo della Provincia e richiesto dalla medesima, sarà a carico della Provincia.

L'affidatario è tenuto all'applicazione delle tariffe determinate dal Regolamento approvato dalla Provincia di Piacenza ed eventualmente modificato con successivi provvedimenti, in ossequio alle normative vigenti.

Ai soli fini della determinazione degli elementi relativi alla procedura di gara, si precisa che:

- l'aggio posto a base di gara è pari al **20,00%** dell'importo effettivamente incassato (al netto di I.V.A.);
- l'incasso complessivo annuale, presunto, al netto di I.V.A., del servizio di riscossione è stimato, per la finalità sopra precisata, come segue:
 - canone unico stimato **€ 160.000,00** annui (€ 90.000,00 per la pubblicità e € 70.000,00 per il canone relativo all'occupazione del suolo pubblico);
- il valore, presunto annuale dell'aggio, al netto di I.V.A. e fermo restando il ribasso offerto in sede di gara, che la società affidataria riscuoterà, è quindi stimabile come segue:
 - aggio annuo stimato **€ 32.000,00** annui;
- il valore complessivo della concessione è quindi pari a **€ 352.000,00**, oltre IVA, di cui € 32.000,00 per l'eventuale opzione prevista dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 (proroga tecnica per un massimo di mesi 6).

L'affidatario del servizio oggetto della presente gara è obbligato a riconoscere un minimo garantito annuo netto a favore della Provincia di Piacenza, al netto dell'aggio relativo alla riscossione e dell'IVA, pari a € 70.000,00 (settantamila euro) per il canone unico.

Qualora l'affidatario, con la riscossione dell'ultimo trimestre di ogni anno del periodo di affidamento del servizio, non dovesse raggiungere il minimo garantito di cui sopra, provvederà a versare alla Provincia di Piacenza la differenza tra quanto incassato e il minimo garantito, entro 45 giorni dalla conclusione dell'ultimo trimestre.

Si precisa che rimane a carico del concessionario la gestione dell'eventuale contenzioso, ivi comprese le spese, mediante la predisposizione di ogni atto relativo allo stesso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dovendo assicurare il necessario supporto legale, amministrativo e tecnico al fine di garantire efficace tutela in ogni grado del giudizio.

In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito del contribuente/utente iscritto nella lista di carico, al concessionario spetta l'aggio determinato sull'ammontare netto risultante dal provvedimento di sgravio.

In caso di emanazione di un provvedimento che annulla integralmente il debito del contribuente/utente iscritto nel ruolo/lista di carico, la Provincia riconosce al concessionario il

rimborso delle spese per le procedure esecutive di cui alla normativa vigente e delle spese di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento.

In caso di presentazione di comunicazione di inesigibilità, spetta al concessionario esclusivamente il rimborso delle spese di cui al precedente periodo.

Qualora provvedimenti legislativi o amministrativi dovessero determinare una variazione delle entrate, le condizioni saranno rinegoziate mediante accordo tra le parti.

ART. 4 RISCOSSIONE E TERMINI DI RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE

La Provincia di Piacenza provvederà ad aprire un conto corrente Postale intestato all'Ente, dedicato alla riscossione delle entrate oggetto della presente concessione, ma esclusivamente riservato al concessionario, al quale potrà accedere e scaricare i dati dei pagamenti.

Eventuali interruzioni o sospensioni comporteranno l'applicazione dell'art. 13 del presente Capitolato.

Per gli incassi erroneamente introitati sul conto corrente del Concessionario anziché dell'Ente, il medesimo dovrà garantire il riversamento di tale somma, entro 10 giorni dalla conclusione del trimestre, sul conto corrente della Provincia

L'affidatario del servizio dovrà fornire, entro il giorno 10 del mese successivo di ciascun trimestre, la rendicontazione dei pagamenti, effettuati sul conto corrente postale o bancario, distinti fra i due diversi introiti (pubblicità e Occupazione suolo pubblico), attraverso un prospetto riepilogativo degli importi versati distinti per ciascuno dei due lotti in cui è suddivisa la rete stradale provinciale (la suddivisione sarà comunicata dal tecnico di riferimento alla consegna della concessione) per data contabile, con l'indicazione altresì di quanto riscosso a titolo di recupero anche al netto dell'aggio, nonché la fattura con indicato il corrispettivo spettante determinato dalla misura dell'aggio offerto in sede di gara.

Quest'ultima potrà essere emessa solo a seguito del provvedimento con cui si impegna la relativa somma.

L'affidatario, nel momento dell'emissione delle fatture, anch'esse suddivise per i diversi introiti (pubblicità e Occupazione suolo pubblico), ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 della legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), relativo al pagamento diretto all'erario, da parte degli enti pubblici dell'Iva addebitata in fattura dai fornitori, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, continuerà ad esporre l'imponibile e l'IVA, ma al momento dell'emissione del mandato di pagamento la Provincia corrisponderà all'affidatario solo l'imponibile, mentre verrà trattenuto l'importo dell'Iva per il successivo riversamento all'Erario.

L'affidatario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica degli atti relativi alla situazione dei versamenti effettuati alla Provincia.

Tutte le inosservanze derivanti dal mancato rispetto del presente articolo sono considerate inadempienze contrattuali.

Allo scopo di ottenere una puntuale e completa rendicontazione delle somme riscosse, la gestione dell'incasso sarà effettuata unicamente dall'affidatario.

I pagamenti dovranno essere effettuati con il sistema nazionale di pagamento elettronico **PagoPA**

Con **PagoPA** si possono effettuare pagamenti direttamente online o attraverso alcuni prestatori di servizi di pagamento (PSP – Prestatori di servizi di pagamento, esempio le banche, poste....)

Eventuali insoluti e storni, avvenuti dopo le regolari contabilizzazioni ed eventuali riversamenti residui effettuati alla Provincia, saranno opportunamente documentati e riaddebitati alla Provincia.

La rendicontazione trimestrale del canone unico dovrà indicare anche le somme eventualmente riscosse con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 1 comma 796 della Legge 27/12/2019 n. 160, su richiesta del debitore è possibile concedere, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, seguendo lo schema indicato nel medesimo articolo.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il concessionario subentra alla Provincia, ovvero al concessionario affidatario del servizio in esame fino al 31 dicembre 2021, in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento dei servizi.

La ditta ha l'obbligo di organizzare i servizi con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi regolamenti Provinciali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli organi di governo e/o di gestione dell'Ente.

La ditta, entro quindici giorni dall'avvio del servizio (successivo alla stipulazione del contratto o coincidente con la disposizione dell'esecuzione anticipata da parte della Provincia), deve avere, e mantenere per tutta la durata del contratto, per il territorio della Provincia di Piacenza, tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni con l'utenza (telefono/n. verde, fax, posta elettronica, anche certificata) ed in particolare collegamenti telematici sia per l'accesso a banche dati utili all'attività in affidamento che per consentire lo scambio dei flussi di informazione con l'Area Finanziaria dell'Ente.

L'organizzazione dei servizi verrà espletata sulla base delle caratteristiche minime indicate nel presente capitolato ed integrate con le modalità migliorative offerte in sede di gara. L'affidatario deve fornire alla Provincia le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa ai servizi oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.

L'affidatario dovrà, nel sito istituzionale della sua azienda, mettere a disposizione un'area telematica dove l'utente potrà accedere a tutte le informazioni relative alle pratiche (contatti, moduli di denuncia e quanto altro utile per la corretta informazione al pubblico e il buon andamento della gestione) nonché al Regolamento della Provincia di Piacenza del Canone Unico.

Il personale impiegato dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti e alle necessità informative dei contribuenti e dell'utenza.

L'affidatario predisporrà il conteggio relativo agli importi dovuti da ogni utente per la riscossione dei corrispettivi relativi al canone unico, e, su indicazione e in accordo con la Provincia (e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno), attiverà la procedura di incasso con la spedizione di lettere di cortesia, bollettini, solleciti e avvisi di diffida, nonché il recupero dell'elusione e/o evasione e successiva riscossione coattiva, per tutte le annualità consentite dalla normativa vigente durante il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicatario dovrà farsi carico delle operazioni necessarie per rendere compatibile la banca dati proposta con quella in possesso della Provincia, provvedendo autonomamente all'import dei dati al proprio sistema informativo proposto.

L'affidatario dovrà realizzare e aggiornare, annualmente, mediante rilievi lungo le strade provinciali o mediante la verifica degli atti trasmessi dalla Provincia, la banca dati relativa ai mezzi pubblicitari e all'occupazione del suolo pubblico, trasferendo tutte le informazioni alla Provincia tramite un idoneo sistema informativo.

E' fatto divieto al concessionario del servizio di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza dell'affidamento in questione.

Alla scadenza del servizio il concessionario è obbligato a consegnare alla Provincia (o al nuovo affidatario eventualmente subentrato) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento delle relative procedure, nonché tutte le banche dati indispensabili, su supporto informatico, per la prosecuzione del servizio.

L'affidatario è tenuto a svolgere tutte le operazioni necessarie alla completa riscossione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari relativamente ad ogni annualità di riferimento.

Nel caso di mancata regolarizzazione di posizioni abusive da parte del contribuente, l'affidatario avvierà le procedure di riscossione coattiva previste dalla normativa vigente.

La procedura di riscossione coattiva dovrà sempre essere preceduta dall'invio di una comunicazione

con cui si inviteranno i morosi al pagamento delle somme dovute.

Ad eccezione dei casi di regolarizzazione spontanea, non dovrà essere previsto a carico del contribuente alcun onere aggiuntivo oltre agli interessi per il ritardato pagamento, alle eventuali sanzioni, alle spese postali e alle spese di notifica. Le spese postali e di notifica saranno anticipate dal soggetto affidatario.

L'eventuale contenzioso derivante dall'attività messa a gara è a completo carico dell'aggiudicatario, a prescindere dalla durata effettiva del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto a subentrare alla Provincia in tutti i diritti ed obblighi scaturenti dalle procedure di contenzioso tributario e non tributario, nonché nella gestione del recupero coattivo avviati dal concessionario uscente.

In particolare, spetta all'aggiudicatario il compito di stare in giudizio, in ogni ordine e grado, nel caso di impugnativa da parte dei soggetti passivi di atti dallo stesso emessi dal precedente concessionario sia a titolo di accertamento/pagamento che per la riscossione coattiva di somme certe, liquide ed esigibili in sofferenza.

Il concessionario si obbliga ad effettuare previsioni e statistiche a semplice richiesta del Responsabile della Provincia di Piacenza.

Il concessionario subentra in tutte le posizioni precedenti con l'obbligo di concludere l'iter di tutti gli atti relativi a periodi antecedenti all'inizio della concessione (contenzioso compreso).

Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate.

Il concessionario deve realizzare il progetto organizzativo e di gestione dei servizi, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara che forma parte integrante e sostanziale del contratto.

Il concessionario agisce nel rispetto della Normativa sulla Privacy 2016/679, più comunemente definita GDPR (General Data Protection Regulation), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa), della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Finanziaria 2020) e loro successive modificazioni.

ART. 6 LIQUIDAZIONI, RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO, CONTRASTO ALL'EVASIONE

Il concessionario deve attuare una costante attività di recupero dell'evasione, **predisponendo entro il mese di gennaio di ciascun anno un progetto di lavoro da trasmettere alla provincia entro la metà del mese di febbraio, inerente al recupero dell'evasione.**

E' facoltà della Provincia di Piacenza apportare le eventuali integrazioni e/o modifiche concordandone con lo stesso concessionario le modalità e tempi di realizzazione.

Il Concessionario si impegna ad effettuare un monitoraggio costante del territorio provinciale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero delle entrate evase, avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa o infedele dichiarazione, per tardivo pagamento e quant'altro previsto dalla normativa e dai Regolamenti vigenti in materia.

Il Concessionario dovrà in particolare procedere al controllo annuale del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di pagamento delle entrate affidate in gestione. Tale controllo dovrà essere effettuato tempestivamente, ovvero entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Dopo aver individuato i contribuenti totalmente o parzialmente inadempienti il concessionario dovrà contestare tali violazioni mediante notifica di avviso di accertamento e connesso provvedimento di erogazione delle sanzioni a norma dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019 (c.d. riscossione potenziata).

ART. 7 RICORSI

Il concessionario subentra alla Provincia di Piacenza in tutti i diritti ed obblighi ed assume la veste di funzionario responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio procuratore speciale, a proprie spese.

Il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

Il concessionario subentra alla Provincia in tutti i diritti ed obblighi inerenti al contenzioso ancora in essere, derivante dal precedente operato.

ART. 8 ESENZIONI E RIDUZIONI

Il concessionario non può esentare alcuno dal pagamento dei canoni e sanzioni oggetto della concessione, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalle leggi vigenti.

Nel caso in cui la Provincia accerti l'indebita concessione di esenzioni e/o riduzioni, il concessionario dovrà provvedere a versare alla Provincia una somma pari al doppio del mancato incasso, a titolo di risarcimento e sanzione.

ART. 9 PENALITA'

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti (sempre che queste non comportino decadenza dalla gestione secondo quanto previsto dal presente Capitolato), risultanti anche dal rapporto dei competenti servizi provinciali e/o da fondati reclami dell'utenza, al concessionario possono essere inflitte, per ogni inadempienza, penali in misura variabile da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 2.500,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

Si individuano alcune fattispecie di inadempienza per le quali viene già determinata la penale, fatti salvi i limiti di cui al precedente comma:

- per il ritardo nella trasmissione trimestrale del rendiconto: € 200,00 settimanali per ogni settimana di ritardo;
- per l'interruzione non autorizzata del servizio oggetto della presente concessione: € 250,00 settimanali per ogni settimana di interruzione;
- per la mancata corresponsione, entro 45 giorni dalla conclusione dell'ultimo trimestre, dell'importo aggiuntivo per il raggiungimento del minimo garantito: € 200,00 settimanali per ogni settimana di ritardo;
- per il ritardo nel riversamento di somme erroneamente introitate sul conto corrente del concessionario anziché dell'Ente: € 200,00 settimanali per ogni settimana di ritardo.

In caso di inattività, qualora la Provincia esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, verrà richiesto all'affidatario il rimborso delle spese sostenute, con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

Gli inadempimenti che possano giustificare l'applicazione di dette penali saranno oggetto di formale contestazione all'affidatario, tramite posta elettronica certificata, avverso la quale l'affidatario potrà, entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della contestazione, opporre le proprie deduzioni. Il mancato accoglimento delle deduzioni da parte della Provincia determinerà l'applicazione di penali nella misura da ciascuna di esse specificatamente stabilita ed il cui ammontare sarà a valere sulla cauzione definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali o, in subordine, sui crediti che l'affidatario avrà fino a quel momento maturato.

Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione di cui al D.M. 9.3.2000, n. 89.

L'applicazione della penale non preclude alla Provincia la possibilità di porre in atto altre forme di tutela. E' fatto altresì salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Provincia.

Le suddette penali non potranno comunque superare il 10% del valore della concessione riferito alla durata ordinaria di cinque anni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 10 VARIAZIONI

L'aggiudicatario non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto. La concessione potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio e potrà essere, altresì, oggetto di variazioni allo scopo di adeguarla a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo, espressamente approvato dalla Provincia di Piacenza.

Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell'Amministrazione, i servizi oggetto del presente affidamento mutino di consistenza, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, al fine di ristabilire il sinallagma contrattuale.

ART. 11 STAMPATI, BOLLETTINI E RENDICONTI CONTABILI

Il concessionario deve farsi carico, a proprie spese, di predisporre e mettere a disposizione gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio.

Lo stesso concessionario deve altresì farsi carico, a proprie spese, di inviare al contribuente gli inviti al pagamento con relativi bollettini.

ART. 12 PERSONALE

Il concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico, a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, nessuno escluso, assunti verso il personale ed inoltre ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12/3/99, n. 68. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Provincia.

La Provincia rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Provinciale.

I nominativi del responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni dal provvedimento di dichiarazione dell'aggiudicazione, al Responsabile del Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza.

Il concessionario, nella gestione dei servizi adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

Tutto il personale addetto ai servizi deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione approvato con D.P.R. 62/2013 e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del 31/01/2014.

Il rapporto con l'utenza dovrà essere impostato al perseguimento di un elevato livello di qualità dei servizi oltre che di efficienza e sollecitudine nell'evasione delle richieste.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi, con riferimento al personale da adibire ai servizi stessi, si fa riferimento alle caratteristiche minime indicate all'art. 5 del presente capitolato, integrate con le modalità migliorative offerte in sede di gara.

ART. 13 DECADENZA DALLA GESTIONE

Il Concessionario, oltre ai casi già previsti dal presente capitolato d'onori e nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi:

1. per non aver iniziato il servizio alla data fissata (salvo impedimenti gravi debitamente comprovati e accettati da parte dell'Ente);
2. per inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento di affidamento e dal presente

Capitolato;

3. per non aver presentato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
4. per aver commesso gravi irregolarità nella gestione;
5. per aver conferito il servizio in subappalto a soggetti terzi;
6. per fallimento;
7. per inadempienza contrattuale grave;
8. per cancellazione o sospensione dall'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei canoni e quelle di riscossione dei canoni e di altre entrate delle Province, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, per la categoria prevista all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.M. 11/09/2000 n° 289, con gli importi aggiornati in conformità a quanto disposto dall'art. 3-bis del D.L. 40/2010, convertito nella Legge 73/2010, relativamente alla misura minima di capitale richiesta alle predette società e come indicato nella Legge 27/12/2019 n. 160.

La decadenza è richiesta dalla Provincia al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale.

L'affidatario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

A tale scopo la Provincia, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del Regolamento relativo all'Albo dei concessionari approvato con Decreto del Ministro delle Finanze n. 289 del 11/09/2000, diffida i contribuenti dall'effettuare pagamenti all'affidatario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il prestatore del servizio stesso.

La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al concessionario alcun diritto ad indennizzo. In caso di decadenza nel corso del servizio, la Provincia avrà diritto di stabilire tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.

In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la propria scelta di continuare la gestione del servizio, la Provincia si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, addebitando la maggiore spesa all'affidatario inadempiente.

In caso di decadenza la Provincia provvede all'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito, anche rivalendosi su importi di fatture emesse dal concessionario e ancora da liquidare.

ART. 14 CAUSE DI RISOLUZIONE – RECESSO

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione della Provincia di Piacenza, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento dei servizi, previa contestazione delle inadempienze alla ditta affidataria ed assegnazione alla stessa di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Amministrazione si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpa della ditta affidataria.

Tutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.

L'Amministrazione può risolvere di diritto il contratto, senza formalità alcuna, nei seguenti casi:

- a) decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 13 del D.M. Finanze 289/2000;
- b) cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta affidataria;
- c) sospensione o abbandono (in tutto o in parte) dei servizi affidati;
- d) cessione del contratto;
- e) violazione dell'art. 15 del presente Capitolato;
- f) qualora l'importo delle penali irrogate superi il 10% del valore della concessione calcolata sulla durata ordinaria di 5 anni;

- g) qualora i ritardi previsti per l'applicazione delle penali superino 4 settimane;
- h) violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari fissate dalla legge n. 136/2010;
- i) perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Piacenza approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 10 del 31/01/2014, il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione di diritto del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al contratto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione dello stesso.

In caso di risoluzione l'Amministrazione ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.

In ogni caso di risoluzione, la Provincia incamererà l'intero importo della cauzione, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito per il quale la Provincia potrà avvalersi anche sull'importo delle fatture emesse dal concessionario e non ancora liquidate. Verrà inoltre addebitato al concessionario il costo per l'individuazione di un nuovo affidatario del servizio.

E' riconosciuta alla Provincia di Piacenza la facoltà di recedere dal contratto, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, nelle seguenti ipotesi:

- mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Provincia di Piacenza che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- qualora venga meno per la Provincia di Piacenza il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio;
- per motivi di interesse pubblico;
- qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione dell'oggetto della concessione, la cessazione della concessione stessa o che comunque sottraggano all'ente pubblico la facoltà di affidare la gestione del servizio a società private.

In caso di recesso, il concessionario avrà diritto alla sola remunerazione dei servizi resi fino al momento del recesso, calcolata secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea.

Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 11, comma 2, lett. b) e 13 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, in ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l'esercizio di poteri pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale) sono vietate il subappalto e il sub-affidamento del servizio, tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie (ad esempio stampa, spedizione e postalizzazione).

Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al periodo precedente, può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, solo laddove il concessionario lo abbia indicato in sede di gara.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la risoluzione di diritto e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ART. 16 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'affidatario è tenuto all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

Poiché il servizio oggetto del presente Capitolato non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante, e non sussistendo, pertanto, condizioni di "interferenza", si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che la Provincia di Piacenza dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il concessionario dovrà prestare, in favore della Provincia, garanzia definitiva calcolata sul valore ordinario quinquennale della concessione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

ART. 18 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO VERSO TERZI - POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione dei servizi, sia a terzi sia alla Provincia interessata e solleva la stessa da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dai servizi assunti, compreso il mancato servizio verso i committenti.

Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa, che tenga indenne l'amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.

Tale copertura assicurativa dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicuratrice e prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

Il concessionario non può comunque eccipire eventuali franchigie e massimali, tenendo comunque indenne la Provincia di Piacenza.

ART. 19 RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'affidamento del servizio. Deve essere garantita l'integrale osservanza della Normativa sulla Privacy 2016/679, più comunemente definita GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.

In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità della Provincia di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

ART. 20 VIGILANZA E CONTROLLO

Per le attività espletate, la ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che la Provincia di Piacenza riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire alla stessa tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

La Provincia ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di ufficio. La ditta per mezzo di un suo incaricato dovrà tenersi a disposizione degli uffici provinciali per ogni controllo ritenuto opportuno.

Per i controlli il concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione citata.

ART. 21 OBBLIGHI DELLA PROVINCIA

La Provincia di Piacenza si impegna a mettere a disposizione del concessionario qualsiasi atto reperibile presso gli uffici competenti, utile per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato (ruoli, elenchi, liste di carico, ecc.).

La Provincia provvederà, altresì, a nominare uno o più coordinatori, aventi competenze specifiche, i quali garantiranno un utile e fattivo collegamento tra il concessionario e la Provincia.

ART. 22 ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione in tutto o in parte dei servizi, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, la Provincia di Piacenza avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta e/o di altre ditte esterne, ferme restando tutte le responsabilità a carico della stessa, derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.

Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del concessionario.

ART. 23 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Eventuali somme corrisposte dopo tale scadenza, anche se relative ad atti emessi durante il periodo di concessione, sono integralmente di spettanza alla Provincia.

Per i servizi in concessione, il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare alla Provincia, oltre ai rendiconti ed alla documentazione della gestione contabile della concessione, anche la seguente documentazione:

- a) originali delle dichiarazioni e denunce nonché i versamenti effettuati dai contribuenti;
- b) gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
- c) elenco dei ricorsi pendenti;
- d) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
- e) elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi dati necessari al fine del calcolo del canone unico;
- f) ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate;
- g) consegna integrale della banca dati.

Tutti i documenti e le informazioni di cui al precedente comma lettere a), b), c), d), e), f) e g) con aggiornamenti al 31 dicembre dell'anno precedente, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato excel, dbf o equivalente, o in qualsiasi formato record leggibile richiesto dalla Provincia.

ART. 24 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora nel corso del periodo contrattualizzato la Provincia ritenesse di richiedere al concessionario servizi aggiuntivi a quelli oggetto della presente concessione, verranno concordate le pattuizioni del caso.

ART. 25 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc...) e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Provincia di Piacenza.

ART. 26 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'operatore economico dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 27 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega al personale dipendente esaminato tutta la documentazione di gara e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, i documenti di gara adeguati, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi e di accettare di tutte le norme che regolano la presente concessione, con particolare anche se non esclusivo riferimento al presente capitolato prestazionale. La successiva sottoscrizione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

ART. 28 FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Provincia e il concessionario, sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è competente il Foro di Piacenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29 NORME DI RINVIO

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra la Provincia e il concessionario riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.

In tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 30. RINVIO AL DISCIPLINARE DI GARA

Per le questioni non disciplinate dal presente capitolato si rimanda al Disciplinare di gara, il quale contiene le clausole dirette a regolare nello specifico il rapporto giuridico tra la Provincia ed il concessionario ed a porre ulteriori oneri a carico di quest'ultimo.

ART. 31. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento: Dirigente Responsabile del Servizio "Viabilità", Dott. Geol. Davide Marenghi.

ART. 32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, o comunque acquisiti dalla scrivente Stazione Appaltante (Servizio "Viabilità" della Provincia di Piacenza), sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

Il conferimento dei dati da parte dell'operatore economico in indirizzo è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione alla procedura di affidamento in esame.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali esclusivamente gli operatori della Stazione Appaltante (Servizio "Viabilità"), individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;

Soggetti terzi fornitori di servizi per il Servizio Viabilità, o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

Eventuali Legali incaricati per la tutela del Servizio Viabilità in sede giudiziaria, qualora occorra.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Servizio Viabilità esclusivamente nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;

per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del

documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta dovrà essere rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il responsabile del trattamento per il Servizio Viabilità è il Dott. Geol. Davide Marenghi.

La Provincia di Piacenza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, raggiungibile all'indirizzo dpo@provincia.pc.it.

Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Piacenza in materia di privacy possono essere visionate accedendo al sito Istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo www.provincia.pc.it

In ogni momento potranno essere esercitati, da parte dei soggetti conferenti, i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali.

ART. 33 – CLAUSULA ANTI PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs n. 165/01, come novellato dalla Legge n. 190/12, il concessionario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal precedente comma 1.

È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.